Istituto Comprensivo
MALASPINA-STAFFETTI
MASSA

presidenza e segreteria c/o plesso Staffetti viale della Stazione – 54100 Massa MS | tel. 0585 41775 | fax 0585 887291
plesso Malaspina via Palestro 43 – 54100 Massa MS | tel. 0585 42079 | fax 0585 812865
plesso De Amicis via Aurelia (fraz. Turano) – 54100 Massa MS | tel. 0585 488326 (primaria) | tel. 0585 488398 (infanzia)
e-mail msic81800c@istruzione.it | PEC msic81800c@pec.istruzione.it | web https://www.malaspinastaffetti.gov.it/
CODICE MECCANOGRAFICO **MSIC81800C** – CODICE FISCALE **92018270451**

Disposizioni sul divieto di fumo

Massa, maggio 2019

INDICE

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Normativa di riferimento
Articolo 3 - Prevenzione dei rischi connessi all'uso di sigarette
Articolo 4 - Ambienti scolastici soggetti al divieto
Articolo 5 - Affissione del divieto
Articolo 6 - Responsabili dell'osservanza del divieto
Articolo 7 - Compiti del personale accertatore incaricato
Articolo 8 - Procedura di accertamento, contestazione, verbalizzazione e notifica delle infrazioni
Articolo 9 - Rapporti con la Prefettura
Articolo 10 - Attività di supporto
Articolo 11 - Sanzioni
Articolo 12 - Attività informative e di sensibilizzazione
Articolo 13 - Rinvio ed entrata in vigore
Articolo 14 – Allegati

Art. 1 - Finalità

1. Con il presente documento l'I.C. "MALASPINA STAFFETTI" di MASSA si impegna formalmente a:
- Far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali interni e negli spazi esterni della Scuola in base alle norme vigenti;
- Garantire la salute di tutti gli utenti della Scuola, anche di quelli occasionali, contro i danni arrecati dall'assunzione attiva e/o passiva del fumo;
- Favorire iniziative informative e formative sull'argomento, attraverso una costante opera di sensibilizzazione.

Art. 2 - Normativa di riferimento

- R.D. 24/12/1934, n. 2316, art. 25
- Art 32 della Costituzione
- Legge n. 584 dell' 11.11.1975
- Legge n. 689 del 24.11.1981
- D.P.C.M. Del 14.12.1995
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28.03.2001
- Legge n. 448 del 28.12.2001
- Legge n. 3, art. 1, del 16.01.2003
- D.P.C.M. del 23.12.2003
- Accordo Stato- Regioni del 16.12.2004
- Circolare del 17/12/2004 del Ministero della Salute
- Legge n. 311 del 30/12/2004
- Legge n. 306 del 27.12.2004
- D. Lgs n. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.
- DDL del C.M. Del 26.07.2013 (Decreto Lorenzin)
- D. Lgs 6 del 12.01.2016

Art. 3 - Prevenzione dei rischi connessi all'uso di sigarette

Il divieto di fumo si applica anche all'utilizzo delle sigarette elettroniche secondo le disposizioni dell'art. 28 del DDL Lorenzin del 26/7/2013.

Art. 4 - Ambienti scolastici soggetti al divieto

1. Il divieto assoluto di fumo si applica in tutti i locali dell'Istituto, a qualunque titolo utilizzati, chiusi e aperti al pubblico quali:
a) uffici (ufficio del D.S., Segreteria, spazi riservati al personale docente e non)
b) aule e laboratori didattici
c) archivi e deposito libri
d) atri degli edifici
e) corridoi
f) scale
g) servizi igienici
h) locali di deposito materiali vari
i) cortili antistanti gli edifici scolastici ed in prossimità degli ingressi.

Art. 5 - Affissione dei cartelli di divieto di fumo

1. È compito della Scuola predisporre e posizionare in maniera visibile il cartello di divieto di fumo, contenente i seguenti elementi:
a) scritta "VIETATO FUMARE";
b) indicazione della norma che impone il divieto;
c) sanzioni applicabili;
d) soggetto/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto e di contestare le relative infrazioni;

e) autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

Art. 6 - Responsabili dell'osservanza del divieto

1. Il Dirigente Scolastico individua e nomina con apposito decreto le persone incaricate di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e di procedere all'accertamento, contestazione e redazione di apposito verbale dell'infrazione.
2. Considerate le dimensioni dell'Istituzione scolastica, si rende necessario ripartire gli incarichi tra le varie sedi dell'istituto.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STAFFETTI
Preposti alla vigilanza: fiduciario di plesso (prof.ssa Desiderio G.)
Il preposto incaricato avrà cura di vigilare anche sugli spazi esterni adiacente il proprio edifico di pertinenza.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MALSPINA
Preposti alla vigilanza: fiduciario di plesso (prof. Vullo G.)
Il preposto incaricato avrà cura di vigilare anche sugli spazi esterni adiacente il proprio edifico di pertinenza.
SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
Preposti alla vigilanza: fiduciario di plesso (ins. Pennoni D.)
Il preposto incaricato avrà cura di vigilare anche sugli spazi esterni adiacente il proprio edifico di pertinenza.
SCUOLA DELL'INFANZIA DE AMICIS
Preposti alla vigilanza: fiduciario di plesso (ins. Sabbatini C.)
Il preposto incaricato avrà cura di vigilare anche sugli spazi esterni adiacente il proprio edifico di pertinenza.
3. Qualora sorgano delle difficoltà nell'applicazione della normativa antifumo, si potrà chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e di altre autorità preposte all'osservanza del divieto, quali la Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
Le disposizioni di legge e del presente regolamento devono essere osservate da tutti i soggetti che utilizzino, a qualunque titolo, gli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

Art. 7 - Compiti del personale preposto alla vigilanza

1. Il personale incaricato, munito di apposita nomina, deve:
a) Vigilare sulla corretta esposizione e continua presenza dei cartelli informativi in tutti i locali nei quali è vigente il divieto di fumo, comunicando al Dirigente Scolastico eventuali irregolarità nell'esposizione delle segnalazioni.
b) Vigilare sulla scrupolosa osservanza del divieto.
c) Contestare eventuali infrazioni e redigere i relativi verbali mediante gli appositi moduli forniti dall'Amministrazione.
d) Individuare l'ammenda da comminare.
e) Consegnare al trasgressore la copia di sua pertinenza.
f) Trasmettere copia del verbale redatto al Dirigente Scolastico e consegnare la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria. La terza copia viene trasmessa al Prefetto.

Art. 8 - Procedura di accertamento, contestazione, verbalizzazione e notifica delle infrazioni

1. Il personale incaricato alla vigilanza, in caso di infrazione:
- Contesta al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e lo informa di essere un Funzionario Incaricato a stilare il verbale per violazione. A supporto mostra al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiede al trasgressore – se non lo conosce personalmente - un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento si cercherà di identificare il trasgressore tramite eventuali testimoni.

- Qualora si riesca a identificare il contravventore allontanatosi, con le generalità complete (es. tramite testimoni), sul verbale si appone la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".
- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".
- Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione a supporto delle sue ragioni, in tal caso va riportata fedelmente.
- Il verbale e il modulo per il pagamento saranno consegnati brevi manu o spediti al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, che gli sarà addebitata aggiungendone l'importo alla sanzione da pagare.
- Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla Legge n. 689 del 24/11/1981.

Art. 9 - Rapporti con la Prefettura

1. La materia relativa all'osservanza del divieto di fumo, ai sensi della Circolare n. 4 del 28/03/2001 del Ministero della Sanità, è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Massa.

Art. 10 - Attività di supporto

1. La Segreteria dell'Istituto, a sostegno delle attività svolte dagli accertatori incaricati, svolgerà i seguenti compiti:
a) Operazioni relative alla notifica per posta del verbale al trasgressore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, in caso di impossibilità di contestazione immediata;
b) Accertamento del pagamento della sanzione da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza di quest'ultima, dalla data di notifica del verbale;
c) Conservazione della terza copia del verbale redatto.

Art. 11 - Sanzioni

1. Ai sensi e per gli effetti dei cui all'art. 189 della L. 311/2004, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00.
2. Secondo l'art. 8 della L. 584/1975, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione.
3. Ex art. 16 della L. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione (pagamento nella misura di 1/3 del massimo o del doppio del minimo, se più favorevole) se il versamento è effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale redatto dall'agente preposto, incluse nel versamento le spese di accertamento e di notifica.
4. La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
5. Decorso il predetto termine di 60 giorni senza che sia stata pagata in misura ridotta la sanzione, la documentazione, comprendente copia del verbale e la prova delle effettuate contestazioni e notifiche, viene inviata dal Dirigente Scolastico al Prefetto territorialmente competente per i successivi adempimenti di legge.

6. Il trasgressore, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, può inoltrare alla predetta Autorità, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, scritti difensivi e documenti e chiedere, eventualmente, di essere sentito.
7. Qualora i preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento non facciano rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa, prevista dalla normativa vigente, del pagamento di una somma da € 220,00 ad € 2.200,00.
8. Se la violazione è perpetrata da un dipendente della Scuola, potrà essere avviato nei suoi confronti anche apposito procedimento disciplinare.
9. Al personale dipendente dell'Istituto è vietato riscuotere direttamente la sanzione amministrativa.

Art. 12 - Attività informative e di sensibilizzazione

1. Il Dirigente Scolastico si impegna a promuovere le iniziative opportune e necessarie per sensibilizzare tutti gli utenti della Scuola sui danni prodotti dal fumo e sui metodi utilizzabili per smettere di fumare.

Art. 13 - Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti.
2. Le presenti disposizioni entrano in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione in riferimento al decreto di emanazione.

Art. 14 - Allegati

1. I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento:
a) Allegato n. 1: attestato di attribuzione della funzione di preposto alla vigilanza
b) Allegato n. 2: fac simile verbale di accertamento di illecito amministrativo
c) Allegato n. 3: fac simile verbale di contestazione
d) Allegato n. 4: istruzione per il pagamento delle sanzioni
e) Allegato n. 5: fac simili di comunicazione al Prefetto

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Conti